

**SIMLA: Per una nuova coscienza e
conoscenza nella moderna Medicina
Legale e nella Scienza Forense**

*Danno biologico e preesistenze. Scelte
definitive tra “differenziale”, “tradizionale
o possibile “terza via”*

*La valutazione delle preesistenze con il
cosiddetto “metodo tradizionale”*

Luigi Mastroroberto

Verona, 18-28 settembre 2018

LA

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 6341 del 19 marzo 2014

A seguito di un errore medico viene determinata una menomazione ad un gomito. La CTU conclude che a fronte di un danno complessivamente valutabile nel 10% il maggior danno determinato dall'errore è quantificabile nel 5%.

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 6341 del 19 marzo 2014

La questione posta alla Corte è come debba essere monetizzato questo danno, se cioè si debba considerare un danno del 5% che parte da 0 o se, sulle tabelle, si debba riconoscere la differenza fra il 5% ed il 10%.

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 6341 del 19 marzo 2014

«... fermo che la situazione della integrità fisica del medesimo, in ragione di quanto ritenuto dalla CTU, in dipendenza della natura della lesione conseguita alla caduta era ormai compromessa irrimediabilmente nella misura del 5%... il danno evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell'intervento si è concretato nell'essere stata portata la situazione di menomazione alla integrità fisica dal 5% al 10%

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 6341 del 19 marzo 2014

... la sentenza impugnata, considerando l'equivalente dell'invalidità del 5% ha considerato dunque erroneamente il danno evento, che non era una perdita dell'integrità dal valore 0 fino al 5%, bensì quello della perdita dell'integrità dal valore dal 5% al 10%...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Avrebbe ritenuto valido lo stesso principio anche in questo caso?

Ragazzo che cade da cavallo e riporta una lesione mielica con conseguente paraplegia.

Durante l'intervento di stabilizzazione vertebrale per un errore medico si determina una infezione che sfocia in uno shock settico, dal quale residua uno stato vegetativo cronico da anossia cerebrale prolungata.

Sarebbe stata accettata una CTU che avesse concluso dicendo che il danno da colpa medica non è del 100% ma è la differenza fra l'85% e il 100% ?

LA CORTE DI CASSAZIONE

Avrebbe ritenuto valido lo stesso principio anche in questo caso?

Donna di 74 anni operata e di protesi di anca, che si complica con una mobilizzazione settica.

Viene rimossa la protesi, viene applicato uno spaziatore antibiotato per due mesi e, con nuovo accesso chirurgico, viene posizionata una nuova protesi, il cui decorso è ottimale.

Il danno permanente biologico riferito alla ulteriore cicatrice ed alla cruentazione dei tessuti viene stimato nel 3-4%.

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA N. 15733 del 16 aprile 2015

A fronte di un “maggior danno” del 5% riconosciuto dal CTU, la corte respinge la richiesta di liquidazione secondo il criterio del “danno differenziale”. Trattandosi di un danno che colpisce un distretto che sarebbe stato comunque menomato, afferma che questo danno va liquidato con un criterio equitativo di personalizzazione.... e così Tribunale Milano, sez. I, 23/10/2013 e 23/08/2016 e CC 20829-2018 del 21/8/2018

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA N. 28829 del 21/8/2018

... In altri termini, va ribadita la validità del principio causale puro (all or nothing), non essendo ammissibile la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile, ma solo tra comportamenti umani colposi... il diverso ed autonomo momento della determinazione del risarcimento dovuto, attiene non già al piano della causalità equitativo-proporzionale, bensì a quello dei criteri di delimitazione dell'ambito del danno risarcibile...”

LE

NORME

Divieto di riproduzione, utilizzo e diffusione anche parziale

Art. 138, comma 2, paragrafo a) e comma 3

per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente alla integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato...

12

**NOTE INTRODUTTIVE DELLA
TBELLA 10-100**

Menomazioni preesistenti

Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi....

13

**NOTE INTRODUTTIVE DELLA
TBELLA 10-100**

Menomazioni preesistenti

ad esempio: il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con deficit visivo nell'occhio controlaterale; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico.

14

LA
MEDICINA LEGALE

Il danno biologico, quello che occorre valutare e risarcire come conseguenza di un fatto da responsabilità di terzi, è, in ultima analisi, la diminuzione della capacità di vivere la vita che aveva il lesa al momento del sinistro. Ogni persona, al momento del fatto illecito di cui è rimasto vittima, ha un suo "100" composto dalle abilità e dalle disabilità che gli appartenevano in quel momento e che gli consentivano comunque di svolgere determinate attività.

**SIMLA: Per una nuova coscienza e
conoscenza nella moderna Medicina
Legale e nella Scienza Forense**

Danno definitivo **GRAZIE** *scelte
produzione, utilizzo e diffusione anche con il
metodo tradizionale*

*La valutazione delle preesistenze con il
cosiddetto “metodo tradizionale”*

Luigi Mastroroberto

Verona, 18-28 settembre 2018